



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA
Settore Dottorato di Ricerca**

LA RETTRICE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che detta all'art. 19 le regole generali di riforma del Dottorato di ricerca;
- VISTO il Decreto ministeriale 14 dicembre 2021 prot. n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato;
- VISTO l'articolo 6, comma 7, del citato DM n. 226/2021 in cui è previsto che le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di Dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni;
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, emanato con D.R. 12 maggio 2022 n. 575;
- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 10 marzo 2025;
- VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta dell'8 aprile 2025;
- VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 9 aprile 2025;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente nelle sedute, rispettivamente, in data 30 aprile e 20 maggio 2025;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo,

DECRETA

L'emanazione del regolamento della "Scuola di Dottorato in Studi e Culture del Progetto" nel testo di seguito formulato.

LA RETTRICE
Prof.ssa Alessandra Petrucci

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI E CULTURE DEL PROGETTO

TITOLO I

Art. 1 Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Firenze è istituita la Scuola di dottorato denominata "Scuola di Dottorato in Studi e Culture del Progetto" (di seguito "Scuola"), promossa dal Dipartimento di Architettura, che mette a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alla realizzazione delle iniziative attivate dalla Scuola stessa. Il Dipartimento ne assicura altresì la gestione amministrativa e contabile.

2. La Scuola ha durata quadriennale. La durata si intende tacitamente prorogata; è facoltà del dipartimento promotore presentare, con un preavviso di almeno un anno, una motivata proposta di cessazione sulla quale si esprimono gli Organi di Governo dell'Ateneo.

Art. 2 Finalità e obiettivi

1. La Scuola si impegna affinché il Dottorato di Ricerca fornisca ai dottorandi e alle dottorande le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali innovativi. La formazione dottorale deve essere coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo come indicato dal Decreto Ministeriale vigente.

2. La Scuola promuove e coordina la formazione dottorale negli studi e nelle culture del progetto, favorendo lo scambio in stretta collaborazione con altre aree disciplinari interessate e con istituzioni nazionali e internazionali.

3. La Scuola, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, può progettare nuovi Corsi di Dottorato e programmi di formazione di terzo livello e di aggiornamento.

4. Sono, inoltre, obiettivi della Scuola:

a. promuovere il coordinamento dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola dal punto di vista scientifico, organizzativo e finanziario, nonché la gestione dei servizi comuni;

b. promuovere l'organizzazione di attività formative trasversali (metodologiche e interdisciplinari) negli ambiti di interesse della Scuola, anche in collaborazione con l'offerta di Ateneo;

c. promuovere la collocazione delle ricerche dottorali nel panorama dei programmi di finanziamento alla ricerca a livello nazionale e internazionale;

- d. promuovere l'attivazione di iniziative didattiche di alta formazione (Summer/Winter Schools, corsi di alta formazione professionale, workshop, ecc.) aperte anche a partecipanti provenienti da altre strutture accademiche, scientifiche o dal mondo del lavoro;
 - e. promuovere la visibilità delle attività della Scuola, in particolare all'esterno dell'Ateneo, anche al fine del reperimento di risorse e della identificazione di sbocchi occupazionali;
 - f. promuovere la dimensione nazionale e internazionale delle attività didattiche e di ricerca svolte nell'ambito dei corsi di dottorato afferenti alla Scuola;
 - g. promuovere eventuali sinergie con i dottorati dell'Ateneo e in particolare con quelli dell'Area Tecnologica.
5. Eventuali accordi nazionali e internazionali possono essere proposti sia dalla Scuola, sia dai singoli Corsi di Dottorato, che comunque si impegnano a condividerne contatti e attività derivanti.

TITOLO II

Art. 3 Organi

1. Sono organi della Scuola:
 - a. il Consiglio;
 - b. il Direttore.
2. La composizione degli organi tiene conto, per quanto possibile, dell'equilibrio di genere.

Art. 4 Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di indirizzo della Scuola. Esso è composto dal Direttore della Scuola, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato in carica afferenti alla Scuola, o da loro delegati e da un docente designato dal Collegio di ciascun Corso di Dottorato afferente alla Scuola tra i propri membri. Nel caso di Corsi in convenzione o consorzio di cui l'Ateneo è partner e con sede amministrativa in altra università, il Corso è rappresentato dal suo Vice coordinatore o da un referente incardinato nell'Ateneo. Il Consiglio è integrato, con funzione consultiva, da un rappresentante dei dottorandi per ciascun Corso di Dottorato individuato dai dottorandi di ciascun corso fra i rappresentanti già eletti. I rappresentanti dei dottorandi non sono computati nel quorum necessario per la validità delle sedute.
2. Il Consiglio:
 - a. approva, su proposta del Direttore, la programmazione pluriennale e il piano annuale delle attività della Scuola, nonché l'allocazione di eventuali risorse;
 - b. delibera in merito all'ammissibilità dei Corsi di Dottorato alla Scuola;
 - c. propone al Rettore la persona da nominare quale Direttore della Scuola secondo le procedure di cui al successivo art. 5;

- d. approva un piano finanziario per l'esercizio di riferimento, definendo appropriate strategie per il reperimento delle risorse necessarie;
 - e. approva, entro due mesi dal termine dell'esercizio, la relazione consuntiva delle attività svolte dalla Scuola, predisposta dal Direttore ai sensi del successivo art. 5 comma 2 – lett. f);
 - f. ripartisce le risorse a disposizione della Scuola, in particolare quelle finalizzate all'erogazione di borse di dottorato aggiuntive;
 - g. approva annualmente, su proposta dei Collegi dei Docenti, il piano delle attività comuni ai Corsi di dottorato, in raccordo con il Dipartimento per quanto riguarda la disponibilità delle risorse didattiche così impiegate.
3. I componenti designati, ovvero delegati, del Consiglio durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è un professore di prima fascia a tempo pieno in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento ed eletto dal Consiglio tra i propri membri. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Trova applicazione l'art. 47, commi 4 e 5, dello Statuto di Ateneo. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore.
2. La durata del mandato è quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Direttore:
- a. rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b. organizza e coordina le attività della Scuola;
 - c. convoca e presiede il Consiglio, cura l'attuazione delle delibere e garantisce la pubblicità di tutti i provvedimenti degli organi della Scuola;
 - d. può convocare i Collegi dei Docenti in seduta congiunta;
 - e. propone al Consiglio il programma di attività annuale e pluriennale della Scuola e il relativo piano finanziario ed è responsabile della sua realizzazione;
 - f. predisporre, al termine dell'esercizio, la relazione sulle attività svolte contenente anche il consuntivo delle spese sostenute e la trasmette al Dipartimento.
4. Il Direttore designa un Vice direttore tra i componenti del Consiglio, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 6 Comitato Scientifico

1. La Scuola può dotarsi di un Comitato Scientifico di sei membri anche esterni all'Ateneo di Firenze, scelti tra persone che nell'ambito della ricerca, delle professioni, delle istituzioni pubbliche o della società civile si siano distinte negli ambiti rilevanti per l'attività della Scuola. Il Comitato Scientifico svolge funzioni di supporto e orientamento nella

programmazione delle attività scientifiche, culturali e didattiche della Scuola. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio della Scuola e rimangono in carica per quattro anni. Le attività dei membri del Comitato Scientifico si svolgono a titolo gratuito.

TITOLO III

Art. 7 Disposizioni sul funzionamento degli organi della Scuola

1. Il funzionamento degli organi della Scuola, anche nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, deve conformarsi ai seguenti principi:

a. le procedure di rinnovo degli stessi devono essere completate almeno trenta giorni prima della loro scadenza;

b. scaduto il periodo del mandato, l'organo continua a esercitare le proprie funzioni in regime di proroga per un periodo massimo di quarantacinque giorni, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili;

c. le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni, con l'esclusione di quelle ai punti d) ed e) del presente articolo, sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;

d. per le votazioni relative all'ammissione di nuovi membri e/o partner e per la definizione dei criteri di allocazione delle borse di studio aggiuntive ai singoli Corsi di Dottorato, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio;

e. per le votazioni relative alla richiesta di adesione alla Scuola di nuovi Corsi di Dottorato, fatta salva la verifica della corrispondenza dei criteri di ammissibilità di cui al successivo art. 8 del presente regolamento, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio.

2. Tutte le riunioni degli organi della Scuola possono svolgersi anche attraverso strumenti di audio-conferenza o videoconferenza. In tal caso, chi presiede la riunione deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando personalmente e in modo certo tutti i partecipanti collegati e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.

Art. 8 Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola

1. Possono afferire alla Scuola i corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Firenze con sede amministrativa presso il dipartimento di Architettura, compresi i dottorati che prevedono il rilascio del doppio titolo con altre Sedi Universitarie.

2. Corsi di dottorato con sede amministrativa presso altri Dipartimenti possono afferire alla Scuola solo se il relativo percorso formativo è coerente con le discipline indicate all'art. 2,

comma 2 e previo nulla-osta del Dipartimento sede amministrativa del corso stesso e del Dipartimento promotore; in tali casi è possibile un cambio di denominazione della Scuola.

3. I Corsi di Dottorato che intendono aderire alla Scuola garantiscono la conformità dei loro eventuali Regolamenti interni a quelli dei Corsi di Dottorato già attivi presso la Scuola e ai contenuti del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.

Art. 9 Programmazione pluriennale e piano annuale

1. La Scuola procede ogni quattro anni alla programmazione delle proprie linee di sviluppo strategico circa i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il fabbisogno finanziario e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività.

2. La programmazione pluriennale, nonché il piano annuale sono predisposti dal Direttore della Scuola di Dottorato e sottoposti all'approvazione del Consiglio.

3. Il piano annuale attua la programmazione pluriennale e comprende:

a. la descrizione dettagliata delle attività formative e scientifiche che si intendono attivare per l'anno accademico successivo con indicazione delle sedi di svolgimento;

b. il piano economico preventivo da cui risultino le risorse a disposizione della Scuola per la realizzazione delle iniziative proposte;

c. le modalità di copertura dei corsi da parte dei docenti coinvolti nelle iniziative della Scuola, con indicazione dei relativi costi.

Art. 10 Risorse e fonti di finanziamento

1. Per la realizzazione delle attività indicate nel piano annuale la Scuola usufruisce di risorse finanziarie:

a. assegnate dal dipartimento di Architettura e dagli altri dipartimenti che vorranno aderire alla Scuola;

b. reperibili autonomamente presso istituzioni pubbliche e private attraverso la stipula di specifici accordi e convenzioni.

2. L'Ateneo può attribuire alla Scuola finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti.

3. I fondi destinati alla Scuola sono gestiti in un apposito centro di costo dal Dipartimento di Architettura.

Art.11 Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, emanato con D.R. 12 maggio 2022, n. 575, oltre che alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo di Ateneo.